



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/04/2023** (punto N 15)

Delibera

N 383

del 11/04/2023

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Roberto SCALACCI

*Direttore* Roberto SCALACCI

*Oggetto:*

DPGR 36/R/2022. Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale. Modifiche alla DGR n. 83 del 6.02.2023

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Allegati n. 1*

A

*ALLEGATO A*

*fd89e79d499249a6b293125315bf971fc8fe832bb85cc8df87248c8da0e31570*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto in particolare l’articolo 29 della suddetta legge che al comma 2 prevede che con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione, l’articolazione territoriale e le regole di funzionamento delle commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e al comma 6 stabilisce che il regolamento indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio degli altri esami di abilitazione previsti dalla legge;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), efficace dal 01.02.2023;

Visti in particolare i Capi I e II del Titolo VII, del suddetto regolamento che in attuazione del sovra citato articolo 29, comma 6 della l.r. 3/1994 disciplinano le abilitazioni all’esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati e le altre abilitazioni;

Vista la DGR n. 83 del 6.02.2023 “DPGR 36/R/2022. Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale”;

Vista la DGR n. 236 del 13.03.2023 “Modifiche relative alle modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione in materia faunistico venatoria previsti dalla DGR n. 83/2023;

Visto l’art. 19 della L. 157/92, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e in particolare la previsione relativa all’obbligo di formazione specifica per i soggetti che partecipano agli interventi di controllo;

Ritenuto necessario intervenire su alcune disposizioni dell’allegato A della sopra citata DGR n. 83 del 6.02.2023 al fine di chiarire le condizioni necessarie per partecipare agli interventi di controllo faunistico sui cervidi e muflone e per la frequenza ai corsi di abilitazione al controllo sulla specie cinghiale nonché per rendere maggiormente aderenti alle indicazioni ISPRA i percorsi formativi previsti per l’abilitazione al monitoraggio della beccaccia con il cane da ferma;

Considerato che i cacciatori iscritti ai registri di cui all’art. 28 quater della L.R. 3/94 per le specie capriolo, daino, cervo e muflone hanno superato gli esami abilitativi alla caccia di selezione secondo programmi d’esame che comprendono la piena conoscenza delle caratteristiche ecologiche, di riconoscimento e di prelievo per ciascuna delle specie per cui sono abilitati;

Considerato che i cacciatori in possesso di abilitazione al controllo della fauna selvatica ai sensi della normativa regionale (art. 37 L.R. 3/94), hanno svolto corsi di formazione comprendenti le parti generali previste per tutte le specie in controllo;

Vista la nota inviata all’ISPRA di cui prot. 0397625 del 19.10.2022 con la quale viene richiesto parere sulla idoneità dei cacciatori in possesso di entrambe le abilitazioni sopra menzionate a svolgere gli interventi di controllo su cervidi e muflone ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’ISPRA con nota di cui prot. 0466893 del 1.12.2022;

Ritenuto pertanto opportuno consentire le attività di controllo su cervidi e muflone da parte di cacciatori in possesso sia dell'abilitazione di cui all'art. 37 della L.R. 3/94, sia dell'abilitazione al prelievo selettivo per ciascuna specie;

Visto l'art. 93 comma 9 del sopra citato DPGR 36/R/2022, che prevede che per frequentare i corsi di abilitazione al controllo delle specie ungulate è necessario essere iscritti, per ciascuna specie, nel relativo registro di cui all'art. 28 quater della L.R. 3/94;

Ritenuto necessario chiarire, anche tenuto conto di quanto disposto nel novellato art. 19 della L. 157/92 relativamente alla formazione dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli, che il riferimento alle specie ungulate previsto nel sopracitato comma 9, deve intendersi riferito solo alle specie cervidi e muflone e pertanto per frequentare i corsi di abilitazione alla specie cinghiale non è necessario essere iscritti al registro di cui all'art. 28 quater della L.R. 3/94;

Visto il Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma, di cui alla nota inviata da ISPRA con prot. 17370 del 19.02.2018;

Visto la DGR 1409/2019 con la quale si stabiliva un accordo di collaborazione scientifica con l'Università di Firenze per l'analisi dei dati di monitoraggio della specie beccaccia mediante procedure standardizzate di lettura delle ali dei capi abbattuti e di raccolta dei dati della fenologia dello svernamento e migrazione con l'utilizzo del cane da ferma;

Visto il Decreto dirigenziale n. 800 del 27.01.2020 con il quale si stabilivano le modalità operative per l'attuazione del monitoraggio della beccaccia con il cane da ferma attraverso operatori abilitati e si approvava il progetto interregionale di monitoraggio di cui la Regione Toscana è capofila;

Considerato necessario adeguare le materie del corso di formazione per monitoratore di beccaccia con il cane da ferma, gli specifici obblighi formativi indicati da ISPRA e quelli necessari per la continuazione omogenea di tale attività, che ha permesso di ottenere risultati di elevato valore scientifico e gestionale;

Ritenuto necessario per i motivi sopra espressi procedere ad una modifica dell'allegato A alla DGR 83/2023, sostituendolo con l'allegato A alla presente delibera;

Ritenuto infine di dare mandato al Settore Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS) Pesca nelle acque interne di procedere all'aggiornamento della modulistica relativa alle abilitazioni faunistico-venatorie e ad ogni atto di propria competenza inerente la materia delle abilitazioni come previsto dalla normativa vigente;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, l'allegato A "Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale" al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale, che modifica e sostituisce l'allegato A della DGR 83/2023;

2. di dare mandato al Settore Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS) di procedere all'aggiornamento della

modulistica relativa alle abilitazioni faunistico-venatorie e ad ogni atto di propria competenza inerente la materia delle abilitazioni come previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che i cacciatori che hanno frequentato i corsi di cui all'art. 37 della L.R. 3/94 e in possesso di abilitazione al prelievo selettivo su cervidi e bovidi, iscritti negli albi regionali di cui all'art. 28 quater della L.R. 3/94, possono partecipare agli interventi di controllo per la specie di riferimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile  
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI